

## **Apertura contingente tariffario per preparazioni o conserve di filetti di tonno provenienti da Capo Verde**

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulle GUUE L 98 del 9-4-2019 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/561 che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno.

Al riguardo si evidenzia pertanto che, in deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per le preparazioni o conserve di tonno dei codici NC 1604 14, 1604 20 e 0304 87 – prodotte a Capo Verde da pesce non originario e considerate originarie di tale Paese a norma degli articoli 2, 3 e 4 del reg.to (UE) 2019/561 - a decorrere dal 1° gennaio 2019 è aperto il contingente avente il numero d'ordine 09.1602, la cui gestione è basata sul principio "primo arrivato-primo servito" a norma degli articoli da 49 a 54 del reg.to (UE) 2015/2447

*(TAR n. 2019/024 prot. n. 42559/RU del 10-4-2019 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)*

La modifica è riportata sulla nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line - codici TARIC da 1604 1421 00 a 1604 1490 00

1604 2070 30-35-40

1604 2070 45-50-55-99

0304 8700 20-90

Per ulteriori informazioni circa le condizioni di applicazione della deroga in oggetto, si trascrive il Reg.to (UE) 2019/561

### **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/561 dell'8 aprile 2019 che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno**

OMISSIS

#### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le preparazioni o conserve di tonno del codice NC 1604 14, 1604 20 e 0304 87 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  
a) il 31 dicembre 2019, oppure

- b) se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014 («APE»), entra in vigore il 31 dicembre 2019 o anteriormente a tale data, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.
2. La deroga si applica ai prodotti nei limiti del quantitativo annuo di cui all'allegato.
  3. L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

#### Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

#### Articolo 4

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

1. Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/561». In caso di applicazione del sistema dell'esportatore registrato in Capo Verde nel 2019, detta dicitura è indicata sulle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.
3. Ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati e/o dichiarazioni di origine, in applicazione del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2019

### ALLEGATO

| N. d'ordine | Codice NC   | Codice TARIC | Designazione delle merci   | Periodi  | Quantitativo annuo (peso netto in t) |
|-------------|---|--------------|--|--|--------------------------------------|
| 09.162      | 1604 14 21 00<br>1604 14 26 90<br>1604 14 28 00<br>1604 20 70 50<br>1604 20 70 55<br>1604 14 31 90<br>1604 14 36 90<br>1604 14 38 00<br>1604 20 70 99<br>0304 87 00 90<br>1604 14 41 20<br>1604 14 46 29<br>1604 14 48 20<br>1604 20 70 45<br>0304 87 00 20<br>1604 14 41 30<br>1604 14 48 30 | 10           | Preparazioni o conserve di filetti di tonnetto striato ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )<br>Preparazioni o conserve di filetti di tonno albacora ( <i>Thunnus albacares</i> )<br>Preparazioni o conserve di filetti di tonno obeso ( <i>Thunnus obesus</i> )<br>Preparazioni di tonno bianco ( <i>Thunnus alalunga</i> ) | Dall'1.1.2019 fino alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 | 5 000 tonnellate                     |

